



Deliberazione n. <b>1596</b>	Seduta del <b>4 SET. 2018</b>
<b>Convenzione tra ASST Fatebenefratelli Sacco e ASST Monza per l'esecuzione di prestazioni di genetica medica e biologia molecolare in ambito pre e post natale.</b>	

Il Direttore Generale  
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera  
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo  
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

**Richiamata** la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

**Atteso** che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

**Richiamati** i seguenti riferimenti normativi:

- art. 15, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241, che autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- D.P.R. del 14.01.1997, che, prevedendo, tra i requisiti minimi organizzativi per i Servizi di Medicina di Laboratorio, l'esistenza di un documento in cui sono esplicitati gli esami effettuati direttamente e quelli che vengono inviati ad altre strutture, implicitamente afferma la possibilità di ricorrere al "service";
- Decreto D.G. Sanità del 15.10.1999 n. 42811 che autorizza l'utilizzo del "service", definito come il conferimento di campioni biologici per l'esecuzione di determinazioni analitiche a laboratorio diverso da quello al quale afferisce l'utente e stabilisce che i laboratori accreditati possono inviare campioni in "service" solo ad altre strutture accreditate, mentre i laboratori autorizzati, ma non accreditati, possono inviare campioni in "service" sia a laboratori autorizzati sia a laboratori accreditati;
- Circolare n. 30/SAN/2001 con cui Regione Lombardia stabilisce che:



- le prestazioni “in service” sono quelle non eseguite in sede dagli SMEL, in quanto necessitano di particolari professionalità o particolari requisiti tecnici, escludendo quelle che per motivi tecnici devono essere eseguite presso la struttura che ha effettuato il prelievo;
- il “service” non può avvenire mediante “triangolazione” ovvero che, ad esempio il laboratorio A invii in service al laboratorio B e che quest’ultimo lo invii a sua volta al laboratorio C;
- art. 55, comma 1, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria quadriennio 1998-2001, che prevede tra le attività libero-professionali la partecipazione ai proventi di attività richieste a pagamento all’Azienda;
- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall’art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall’art. 15-quinquies, c.3 del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell’attività e dell’impegno orario istituzionale rispetto all’attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, in quanto l’attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Viste le note del 14.05.2018 prot. n.23409/2018 (prot. 16786 del 14.05.2018), del 09.08.2018 prot. 35002 (prot. 27859 del 09.08.2018) ed e-mail del 24.08.2018, agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui l’ASST Fatebenefratelli Sacco ha chiesto la disponibilità dell’ASST Monza alla stipula di convenzione per l’esecuzione di prestazioni di genetica medica e biologia molecolare in ambito pre e post natale a favore dei PP.OO. Buzzi, Macedonio Melloni e Sacco;

**Preso atto dei pareri favorevoli espressi:**

- dal Direttore della S.S. Citogenetica e Genetica Medica, con e-mail del 18.07.2018;
  - dal Direttore ad interim della S.C. Anatomia Patologica II, con e-mail del 18.07.2018;
- con disponibilità all’espletamento dell’attività in oggetto, a favore dei pazienti dell’ASST Fatebenefratelli Sacco:
- a. fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e con la funzionalità della S.S., nel rispetto del principio di prevalenza dell’attività e dell’impegno orario dedicato all’attività istituzionale rispetto all’attività resa fuori orario, ai sensi della vigente normativa in materia;
  - b. in orario di servizio, resa quale attività istituzionale, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d’istituto e con la funzionalità della citata S.S.;
- dal Direttore del Dipartimento dei Servizi, con e-mail del 21.07.2018;
  - dal Direttore della S.C. Direzione Medica Monza, con e-mail del 19.07.2018.;

acquisiti agli atti del Responsabile del procedimento;

**Atteso che**, nell’ambito della trasparenza nei rapporti convenzionali tra ASST Monza e UNIMIB, è stata effettuata, con e-mail del 20.07.2018 agli atti del Responsabile del Procedimento, debita informativa in merito alla convenzione in oggetto, in quanto risulta coinvolta la S.S. Citogenetica e Genetica Medica, quale articolazione interna della S.C. Anatomia Patologica II, a Direzione Universitaria del prof. Biagio Eugenio Leone;



**Precisato** che il personale Dirigente Medico interessato, che svolge l'attività fuori orario di servizio, è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall'art. 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'ex Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

**Specificato** che l'ASST Monza provvederà, nel rispetto delle modalità regolamentate dall'Atto Aziendale disciplinante l'attività libero professionale intramoenia approvato con deliberazione n. 741/2001 e ss.mm.ii.:

- a) ad introitare per intero i proventi derivanti dall'attività istituzionale per l'esecuzione:
  - a. delle prestazioni di "Telomeri", alla tariffa di €. 650,00;
  - b. delle prestazioni non ricomprese nella convenzione, che saranno fatturate a tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente;
- b) a ripartire i proventi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni, erogate fuori orario di servizio, da parte del personale Dirigente con il supporto del personale del comparto della S.C. Anatomia Patologica II, secondo le modalità di seguito riportate:
  1. costi generali di organizzazione e di struttura 18%;
  2. costi diretti 27%, + 14,5% quota aggiornata rispetto al citato Atto Aziendale al fine di consentire la completa copertura dei costi diretti;
  3. costi diretti 27%, + 42,8% quota aggiornata rispetto al citato Atto Aziendale al fine di consentire la completa copertura dei costi diretti, per le prestazioni:
    - Array CGH K180;
    - FISH singola;
    - UPD;

l'importo di detti proventi, al netto delle trattenute di cui ai punti 1), 2) e 3), costituisce l'importo netto che sarà suddiviso come di seguito indicato:

- a. 5,00% quota fondo di perequazione;
- b. 5,00% quota fondo personale che collabora;
- c. 37,75 % quota personale dirigente non medico;
- d. 50,00 % quota personale tecnico-sanitario;
- e. 2,25% quota personale amministrativo;

**Dato atto** che le prestazioni espletate in regime libero-professionale verranno effettuate fuori orario di servizio, in timbratura con la resa di un orario aggiuntivo, computato in base all'attribuzione delle tariffe orarie di seguito indicate, come definite dal citato Atto Aziendale:

- personale dirigente non medico € 90,00/ora;
- personale tecnico-sanitario € 28,50/ora;
- personale amministrativo € 21,00/ora;

**Considerato** che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo, come da "analisi dei costi" validata dalla S.S. Controllo di Gestione in data 11.06.2018, acquisita agli atti del Responsabile del Procedimento;



**Ritenuto** di definire in capo al Direttore della S.S. Citogenetica e Genetica Medica, la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;

**Ritenuto**, altresì, di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Fatebenefratelli Sacco per l'esecuzione di prestazioni di genetica medica e biologia molecolare in ambito pre e post natale a favore dei pazienti dei PP.OO. Buzzi, Macedonio Melloni e Sacco, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.03.2019 alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

**Dato atto**, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi dallo stesso prodotti;

**Dato atto**, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione:

1. del ricavo stimato in € 266.527,25, di cui:
  - l'importo stimato in € 263.114,75 per l'attività fuori orario di servizio, al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento verso ATS/ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
  - l'importo stimato in € 3.412,50, per l'attività in orario di servizio, al conto n. 75.45.07.10 "Ricavi per consulenze sanitarie verso ATS/ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
2. del costo, relativo alla remunerazione dell'attività che sarà espletata dal personale interessato fuori orario di servizio, stimato in € 53.626,32, al conto n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

**Preso atto** dell'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

### **DELIBERA**

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con l'ASST Fatebenefratelli Sacco per l'esecuzione di prestazioni di genetica medica e biologia molecolare in ambito pre e post natale a favore dei pazienti dei PP.OO. Buzzi, Macedonio Melloni e Sacco, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.03.2019, alle condizioni contenute



nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

2. di stabilire che l'ASST Monza provvederà:
  - a) ad introitare per intero i proventi derivanti dall'attività istituzionale per l'esecuzione:
    - delle prestazioni di "Telomeri" alla tariffa di €. 650,00;
    - delle prestazioni non ricomprese nella convenzione, che saranno fatturate a tariffa del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente nel tempo;
  - b) a ripartire i proventi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni erogate fuori orario di servizio, come indicato in narrativa nel rispetto delle modalità regolamentate dall'Atto Aziendale disciplinante l'attività libero professionale intramoenia approvato con deliberazione n. 741/2001 e ss.mm.ii.;
3. di autorizzare il personale dipendente, interessato a svolgere l'attività in questione, come di seguito indicato:
  - fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e con la funzionalità della S.S., nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività resa fuori orario, ai sensi della vigente normativa in materia;
  - in orario di servizio, resa quale attività istituzionale, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità della citata S.S.;
4. di definire in capo al Direttore della S.S. Citogenetica e Genetica Medica, la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
6. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione:
  - a. del ricavo stimato in € 266.527,25, di cui:
    - l'importo stimato in € 263.114,75 per l'attività fuori orario di servizio, al conto n. 75.45.07.08 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento verso ATS/ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
    - l'importo stimato in € 3.412,50, per l'attività in orario di servizio, al conto n. 75.45.07.10 "Ricavi per consulenze sanitarie verso ATS/ASST Lombardia", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
  - b. del costo, relativo alla remunerazione dell'attività che sarà espletata dal personale interessato fuori orario di servizio, stimato in € 53.626,32, al conto n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;



8. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n.33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

---

---

IL DIRETTORE GENERALE  
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Copia non utilizzabile per fini legali



Q

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1596 del 14 SET. 2013

**Oggetto:**

**Convenzione tra ASST Fatebenefratelli Sacco e ASST Monza per l'esecuzione di prestazioni di genetica medica e biologia molecolare in ambito pre e post natale.**

**Il Responsabile del Procedimento**

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni  
(Giovanna Cicchi)

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria  
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

**CONVENZIONE TRA ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO MILANO  
E ASST MONZA PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO DI GENETICA MEDICA E DI BIOLOGIA  
MOLECOLARE IN AMBITO PRE E POST NATALE**

**TRA**

ASST Fatebenefratelli Sacco, con sede in via G.B. Grassi 74, Milano (C.F. e P. IVA 09319690963), in atto rappresentata dal Dott. Alessandro Visconti, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore

**E**

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro tempore dott. Matteo Stocco;

**PREMESSO CHE**

- l'art. 15, comma 1, della Legge 07.08.1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- il D.P.R. del 14.01.1997, prevedendo, tra i requisiti minimi organizzativi per i Servizi di Medicina di Laboratorio, l'esistenza di un documento in cui sono esplicitati gli esami effettuati direttamente e quelli che vengono inviati ad altre strutture, implicitamente afferma la possibilità di ricorrere al "service";



- il Decreto D.G. Sanità del 15.10.1999 n. 42811 autorizza l'utilizzo del "service", definito come il conferimento di campioni biologici per l'esecuzione di determinazioni analitiche a laboratorio diverso da quello al quale afferisce l'utente e stabilisce che i laboratori accreditati possono inviare campioni in "service" solo ad altre strutture accreditate, mentre i laboratori autorizzati, ma non accreditati, possono inviare campioni in "service" sia a laboratori autorizzati sia a laboratori accreditati;
- Regione Lombardia, con circolare n. 30/SAN/2001, stabilisce che:
  - le prestazioni "in service" sono quelle non eseguite in sede dagli SMEI, in quanto necessitano di particolari professionalità o particolari requisiti tecnici, escludendo quelle che per motivi tecnici devono essere eseguite presso la struttura che ha effettuato il prelievo;
  - il "service" non può avvenire mediante "triangolazione" ovvero che, ad esempio il laboratorio A invii in service al laboratorio B e che quest'ultimo lo invii a sua volta al laboratorio C;
- l'art. 55, comma 1, del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria quadriennio 1998-2001, prevede tra le attività libero-professionali la partecipazione ai proventi di attività richieste a pagamento all'Azienda;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3 del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;



- l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189;
- l'ASST Fatebenefratelli Sacco con note del 14.05.2018 (prot. n. 23409/2018 (prot. 16786 del 14.05.2018), del 09.08.2018 prot. 35002 (prot. n. 27859 del 09.08.2018) ed e-mail del 24.08.2018, ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza alla stipula di convenzione per l'esecuzione di prestazioni di genetica medica e biologia molecolare in ambito pre e post natale a favore dei PP.OO. Buzzi, Macedonio Melloni e Sacco;
- presso l'ASST Monza è presente la S.S. Citogenetica e Genetica Medica, quale articolazione interna della S.C. Anatomia Patologica II, a Direzione Universitaria e convenzionata con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta.

### **TANTO PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

#### **Art. 2 - Oggetto**

L'ASST Monza assicura all'ASST Fatebenefratelli Sacco l'esecuzione delle prestazioni di genetica medica e di biologia molecolare in ambito pre e post natale riportate nell'elenco allegato 1 al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale, a favore dei PP.OO. Macedonio Melloni, Sacco e Buzzi.

### **Art. 3 - Requisiti del servizio**

L'ASST Monza garantisce:

- analisi su villi coriali, liquido amniotico, linfociti, fibroblasti (indagini su DNA da annessi fetali e tessuti prelevati in corso di autopsia);
- competenza e risorse da applicare a tutte le diverse tecniche di indagine citogenetica e molecolare (in parallelo o in sequenza);
- analisi citogenetica su sangue periferico con metodica che prevede coltura a 48-72-96 ore e colorazione con bandeggio QFQ;
- aderenza alle raccomandazioni di organizzazioni nazionali e internazionali che definiscono i requisiti di qualità dei preparati per le analisi condotte;
- presa in carico ed organizzazione degli approfondimenti diagnostici richiesti in casi di particolare complessità;
- servizio di ritiro e trasporto dei campioni presso le sedi dei PP.OO. Sacco e Buzzi e di riconsegna dei referti presso le medesime sedi nelle rispettive UU.OO. Ostetricia e Ginecologia;
- ogni altra attività e onere, anche se non espressamente indicati, necessari per rendere il servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto di ogni disposizione vigente in materia;

L'ASST Fatebenefratelli Sacco si impegna:

- al rispetto delle "Regole di comportamento per l'invio di materiale diagnostico in Anatomia Patologica", indicate nell'allegato 2) alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale;
- al servizio di consegna dei campioni e di ritiro referti presso la sede dell'ASST Monza, da parte del P.O. Macedonio Melloni.

### **Art. 4 - Refertazione**

I tempi massimi di refertazione sono assicurati in gg. 15 lavorativi per le indagini citogenetiche routinarie, amniociti, villi coriali e/o sangue periferico, salvo i casi che comportano la necessità di approfondimenti diagnostici indispensabili per la corretta refertazione. In tal caso sarà obbligo dell'ASST Monza darne la tempestiva segnalazione.

#### **Art. 5 - Tariffe**

L'ASST Monza si impegna:

- ad assicurare all'ASST Fatebenefratelli Sacco l'esecuzione delle prestazioni elencate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- ad erogare, a seguito di specifica richiesta, le eventuali ulteriori prestazioni afferenti alla genetica medica e alla biologia molecolare pre e post natale, non espressamente indicate nel citato allegato 1, applicando le tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale vigente e le tariffe solventi per le prestazioni non tariffate.

Le Parti concordano che nel corso di validità contrattuale le tariffe di cui all'allegato 1 potranno essere rivalutate sulla base di intervenute variazioni significative dei costi aziendali e/o a seguito di eventuali modifiche al sistema tariffario regionale (nomenclatore).

L'ASST Fatebenefratelli Sacco si impegna ad accettare le tariffe di cui al presente art. 5.

#### **Art. 6 - Referenti del servizio**

L'ASST Fatebenefratelli Sacco individua quale responsabile del servizio oggetto del presente contratto il Responsabile del Laboratorio Analisi, rispettivamente dei PP.OO. Buzzi, Macedonio Melloni e Sacco.



L'ASST Monza individua quale proprio responsabile per tutte le attività inerenti al servizio disciplinato dal presente contratto il Direttore f.f. della S.C. Anatomia Patologica II.

#### **Art. 7 – Fatturazione**

L'ASST Fatebenefratelli Sacco trasmetterà alla ASST Monza, sulla base delle rilevazioni fornite dai Responsabili dei PP.OO. Macedonio Melloni, Sacco e Buzzi, l'elenco delle prestazioni richieste con l'indicazione della relativa quantità.

L'ASST Monza, sulla base del citato elenco, provvederà ad emettere fattura relativa ai corrispettivi delle prestazioni richieste ed effettivamente erogate, distinte per P.O. richiedente.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa, accreditando l'importo sul conto corrente bancario indicato nel documento fiscale.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

#### **Art. 8 – Responsabilità**

L'ASST Fatebenefratelli Sacco è responsabile di tutte le attività dalla stessa svolte e di eventuali danni a pazienti, non residuando in capo alla ASST Monza alcuna conseguenza pregiudizievole e si impegna a manlevare la stessa ASST Monza da qualunque danno possa derivare dalla presente convenzione e riconducibile all'ASST Fatebenefratelli Sacco.

Del pari, l'ASST di Monza mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività svolta dalla medesima e dai suoi sanitari.

o

Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto della stessa ASST.

#### **Art. 9 - Durata**

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al **31.03.2019**.

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti saranno regolati alle medesime condizioni della presente convenzione.

Ciascuna della Parti potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R.. oppure via posta certificata (PEC).

Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata previo accordo formalizzato tra le Parti interessate. Non è previsto il tacito rinnovo.

#### **Art. 10 – Integrazioni e modificazioni**

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

#### **Art. 11 – Gestione dei dati e privacy**

Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato da ASST Fatebenefratelli Sacco, quest'ultimo in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, è costituito dall'Allegato 3 alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

### Art. 12 – Codice etico

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST Monza ed il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali ([www.asst-fbf-sacco.it](http://www.asst-fbf-sacco.it) e [www.asst-monza.it](http://www.asst-monza.it)) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

### Art. 13 – Norme transitorie e finali

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131;
- è soggetta all'imposta di bollo, assolta con le modalità indicate nel D.M. 17.06.2014, con onere a carico dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti,

al

sono a carico dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

**Art. 14 – Foro competente**

Per eventuali controversie, che dovessero insorgere dall'applicazione del presente atto, è eletto Foro esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto, in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17.12.2012.

Monza,

per ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alessandro Visconti

per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione n. 23292/2016 del 01/02/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano"

Copia non utilizzabile per fini legali



9

Allegato 1

Tipologia di prestazioni	Codici NT Regionale	Prezzo unitario complessivo
Villi coriali	91.35.3 + 91.35.4 + 91.31.4 + 91.30.5	€ 120,00
Amniocentesi	91.33.4 + 91.31.1	€ 123,00
Sangue fetale	91.34.4+ 91.31.2	€ 95,00
COL+CARIO BIOPSIE	91.34.1+ 91.30.5	€ 90,00
CARIO SP	91.34.5+ 91.31.2	€ 85,00
TELOMERI	91.37.3X2	€ 650,00
UPD	91.36.05 + (91.30.2X5)	€ 500,00
ESTRAZIONE DNA	91.36.05	€ 30,00
MOSAICISMO	91.28.4	€ 60,00
FISH	91.37.3	€ 120,00
Array CGH 180K	91.36.9	€ 660,00

Copia non utilizzabile per fini legali

9

## Allegato 2

### **Anatomia Patologica – Regole di comportamento per l'invio di materiale diagnostico in Anatomia Patologica e Genetica Medica.**

Queste informazioni corrispondono a quanto indicato dal documento aziendale PAC/ANP-DP-004.

#### **ESAMI DI CITOGENETICA**

##### **ANALISI CROMOSOMICHE PRENATALI**

##### **LIQUIDO AMNIOTICO – TESSUTO ABORTIVO – BIOPSIE – VILLI CORIALI – SANGUE FETALE:**

Accesso libero senza prenotazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00 con richiesta del Medico specialista accompagnata da impegnativa (se paziente esterno).

##### **ANALISI CROMOSOMICHE POSTNATALI E BIOPSIE:**

Il Medico richiedente prenota telefonicamente il giorno dell'invio del campione che deve arrivare al Laboratorio entro le ore 15.00. Si accettano campioni tutti i giorni dal lunedì al venerdì

##### **SANGUE PERIFERICO PER PAZIENTI INTERNI E/O PROVENIENTI DA ALTRI ENTI:**

I campioni vengono accettati tutti i giorni dal lunedì al venerdì con preferenza il lunedì per pazienti > a 1 anno di età e il martedì per i pazienti < a 1 anno di età. I campioni devono pervenire al Laboratorio entro le ore 15.00 corredati di richiesta del reparto di provenienza con specificate le indicazioni dell'analisi.

##### **SANGUE PERIFERICO PER PAZIENTI ESTERNI:**

L'utente prenota c/o il nostro Laboratorio telefonicamente. I prelievi vengono effettuati esclusivamente il lunedì mattina con tempi di attesa che variano da 2 a 5 giorni per le pazienti in gravidanza ad un massimo di un mese per i pazienti senza particolari urgenze. Si richiede impegnativa regionale con specificate le indicazioni all'analisi e con aggiunta dicitura "Consulenza genetica pre-test". In caso di invio da parte di specialista, devono presentare anche consenso informato firmato.

#### **ANALISI CITOGENETICO-MOLECOLARI E ONCOLOGICHE**

##### **FISH SU SEZIONI ISTOLOGICHE:**

I vetrini preparati dal personale del Servizio di Anatomia Patologica dell'Ente richiedente possono arrivare in Laboratorio tutti i giorni dalle ore 8.00 fino alle ore 15.

##### **INDAGINI MOLECOLARI:**

Generalmente non esistono tempi di attesa ed i prelievi sono consegnati in qualsiasi giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00.

##### **CONSULENZE GENETICHE**

##### **(FAMILIARITA' PER TUMORE o RISCHIO RIPRODUTTIVO)**

L'utente prenota c/o il nostro Laboratorio telefonicamente. Le consulenze vengono effettuate con tempi di attesa che variano dal mercoledì successivo al contatto, se la paziente è in gravidanza, ad un massimo di 14 giorni. Contattare la Segreteria per maggiori informazioni.

##### **Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica:**

Telefono: 039-233 2556/2557; 039-233 2549 (Citologia).

FAX: 039-233 2548.

E-mail: [anatomia.patologica@asst-monza.it](mailto:anatomia.patologica@asst-monza.it)

##### **Genetica Medica:**

Telefono: 039-233 4347/4348.

FAX: 039-233 4349.

E-mail: [citogenetica@asst-monza.it](mailto:citogenetica@asst-monza.it)

**ATTO DI NOMINA**

**Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE**

TRA

ASST Fatebenefratelli Sacco, con sede in via G.B. Grassi 74, Milano (C.F. e P. IVA 09319690963),  
(di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto esecuzione di prestazioni di genetica medica e biologia molecolare in ambito pre e post natale” che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente “Regolamento”).

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti “Responsabile”) garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.


Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di “Sub-Responsabili”.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- 
- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
  - b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
  - c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
  - d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
  - e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
  - f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
  - g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
  - h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

#### Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

#### Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

9

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data

**IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alessandro Visconti

**IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Copia non utilizzabile per fini legali